

Estratto da OPP2 - Sezione 3: Investimento del patrimonio

Art. 49¹⁷⁵ **Definizione di patrimonio** (art. 71 cpv. 1 LPP)

¹ Il patrimonio ai sensi degli articoli 50–59 è costituito dalla somma degli attivi iscritti nel bilancio commerciale, senza considerare un eventuale riporto delle perdite.

² I valori di riscatto dei contratti d'assicurazione collettiva possono pure essere conglobati nel patrimonio.¹⁷⁶

¹⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

¹⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).

Art. 49a¹⁷⁷ **Responsabilità gestionale e compiti dell'organo superiore** (art. 51 cpv. 1 e 2, 53a e 71 cpv. 1 LPP)

¹ L'organo superiore è responsabile per la gestione degli investimenti. Esso imposta, controlla e dirige in modo trasparente la gestione del patrimonio tenendo conto dei fattori di redditività e di rischio.

² L'organo superiore ha in particolare i seguenti compiti:

a. stabilisce in un regolamento gli obiettivi e i principi, l'organizzazione e la procedura relativi al patrimonio investito;

b. definisce le regole applicabili all'esercizio dei diritti d'azionista dell'istituto di previdenza;

c.¹⁷⁸ prende le misure di carattere organizzativo atte a concretizzare gli articoli 48f–48l.

d. stabilisce le esigenze che devono soddisfare le persone e le istituzioni incaricate di investire e amministrare il patrimonio dell'istituto di previdenza.

³ Nell'emanare le prescrizioni di cui al capoverso 2 lettere c e d, può riferirsi a norme e regole di organizzazioni e associazioni generalmente riconosciute.

¹⁷⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 24 apr. 1996 (RU 1996 1494). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

¹⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 50¹⁷⁹ **Sicurezza e ripartizione dei rischi** (art. 71 cpv. 1 LPP)

¹ L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.

² All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati.¹⁸⁰

³ All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.¹⁸¹

⁴ L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1–4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1–3.¹⁸² Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti supplementari sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c.¹⁸³

^{4bis} Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1–4, 54, 54a, 4b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti supplementari sono vietati.¹⁸⁴

⁵ Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio.¹⁸⁵

⁶ L'osservanza degli articoli 53–57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1–3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.¹⁸⁶

¹⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 1265).

¹⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

¹⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).

¹⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).

¹⁸³ Introdotta dal n. I dell'O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).

¹⁸⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).

¹⁸⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).

¹⁸⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

Art. 51 Redditività (art. 71 cpv. 1 LPP)

L'istituto di previdenza deve perseguire una redditività corrispondente al mercato monetario, finanziario e immobiliare.

Art. 52 Liquidità (art. 71 cpv. 1 LPP)

L'istituto di previdenza deve badare affinché le prestazioni d'assicurazione e di libero passaggio possano essere versate dal momento in cui sono esigibili. Esso ripartisce adeguatamente il suo patrimonio in investimenti a corto, medio e lungo termine.

Art. 53¹⁸⁷ Investimenti autorizzati (art. 71 cpv. 1 LPP)

¹ Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in:

a. contanti;

b. crediti espressi in importi fissi dei tipi seguenti:

1. averi su conti correnti postali o conti bancari,
2. investimenti sul mercato monetario della durata massima di 12 mesi,
3. obbligazioni di cassa,
4. obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d'opzione),
5. obbligazioni garantite,
6. titoli ipotecari svizzeri,
7. riconoscimenti di debito di enti di diritto pubblico svizzeri,
8. valori di riscatto di contratti d'assicurazione collettiva,
9. nel caso di investimenti basati su un indice obbligazionario usuale, ampiamente differenziato e largamente diffuso, i crediti inclusi nell'indice;

c. immobili in proprietà individuale o in comproprietà, comprese le costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili;

d. partecipazioni a società quali le azioni e i buoni di partecipazione, titoli analoghi quali i buoni di godimento, come pure quote sociali di cooperative; le partecipazioni a società e i titoli analoghi sono ammessi se sono quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico;

d^{bis}.¹⁸⁸ infrastrutture;

d^{ter}.¹⁸⁹ investimenti in crediti non quotati in borsa di debitori (*private debt*) o in partecipazioni a società non quotate in borsa (*private equity*) che:

1. hanno sede in Svizzera, e
2. svolgono un'attività operativa in Svizzera;

e.¹⁹⁰ investimenti alternativi quali i fondi speculativi (*hedge funds*), le *private equity*, le *insurance linked securities* e le materie prime.

² Gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere a–d possono essere operati mediante investimenti diretti oppure investimenti collettivi secondo l'articolo 56 o strumenti finanziari derivati secondo l'articolo 56a. Questo vale anche per gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere d^{bis} e d^{ter}, purché siano diversificati in modo appropriato; in caso contrario questi investimenti devono adempiere i requisiti di cui al capoverso 4.¹⁹¹

^{2bis} Se gli investimenti di cui al capoverso 1 lettera d^{ter} sono investimenti collettivi di capitale, oltre la metà del loro capitale deve essere investita in Svizzera.¹⁹²

³ I crediti non elencati al capoverso 1 lettera b, d^{bis} o d^{ter} sono considerati investimenti alternativi, in particolare:¹⁹³

a. i crediti non espressi in importi fissi o il cui rimborso totale o parziale è soggetto a condizioni;

b. i crediti cartolarizzati, quali i titoli garantiti da attività (*asset backed securities*), e altri crediti derivanti da un trasferimento di rischi, quali i crediti nei confronti di una società veicolo o quelli basati su derivati creditizi;

c. i prestiti garantiti senior (*senior secured loan*).

⁴ Gli investimenti alternativi possono essere effettuati soltanto mediante investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.

⁵ È ammesso un effetto di leva soltanto nei casi seguenti:¹⁹⁴

a. investimenti alternativi;

b. investimenti collettivi regolati in immobili, purché la quota di costituzione in pegno non possa eccedere il 50 per cento del valore venale;

c. un investimento in un singolo immobile conformemente all'articolo 54b capoverso 2;

d. investimenti in strumenti finanziari derivati, purché tale effetto leva non interessi l'intero patrimonio dell'istituto di previdenza;

e.¹⁹⁵ investimenti secondo il capoverso 1 lettere d^{bis} e d^{ter}, se si tratta di finanziamenti transitori a breve termine coperti mediante impegni vincolanti all'investimento degli investitori o di assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.

⁶ La legge del 23 giugno 2006¹⁹⁶ sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Le operazioni di pensione in cui l'istituto di previdenza agisce quale cedente non sono ammesse.

¹⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).

¹⁸⁸ Introdotta dal n. I 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).

¹⁸⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).

¹⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).

¹⁹¹ Per. introdotto dal n. I 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale (RU 2020 3755). Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).

¹⁹² Introdotta dal n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).

¹⁹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).

¹⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).

¹⁹⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).

¹⁹⁶ **RS 951.31**

Art. 53a¹⁹⁷ **Investimenti a basso rischio** (art. 19a LFLP)

¹ Sono considerati a basso rischio gli investimenti seguenti:

a. contanti (franchi svizzeri);

b. crediti secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera b numeri 1–8, espressi in franchi svizzeri o in valute estere coperte, con un buon grado di solvibilità, escluse le obbligazioni con diritto di conversione o d'opzione.

² La durata media di tutti i crediti non può superare i cinque anni. I derivati sono ammessi unicamente a copertura di crediti in valuta estera.

¹⁹⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 54¹⁹⁸ **Limite d'investimento per debitore** (art. 71 cpv. 1 LPP)

¹ Il 10 per cento al massimo del patrimonio totale può essere investito in crediti secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera b presso un unico debitore.

² Il limite massimo stabilito nel capoverso 1 può essere superato per i crediti seguenti:

- a. crediti nei confronti della Confederazione;
- b. crediti nei confronti di istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie;
- c. crediti in ragione di contratti d'assicurazione collettiva stipulati dall'istituto di previdenza con un istituto d'assicurazione con sede in Svizzera o nel Liechtenstein;
- d. crediti nei confronti di Cantoni o Comuni, qualora risultino da impegni legati al diritto di previdenza non integralmente finanziati, quali lacune nella copertura, assunzione di debito per indennità di rincaro o versamenti a posteriori in caso di aumenti di stipendio.

³ I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di prodotti derivati, quali prodotti strutturati o certificati.

¹⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

Art. 54a¹⁹⁹ **Limite per partecipazioni a società** (art. 71 cpv. 1 LPP)

Gli investimenti in partecipazioni secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera d non possono superare, per ogni società, il 5 per cento del patrimonio totale.

¹⁹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

Art. 54b²⁰⁰ **Limite per investimenti in immobili e loro costituzione in pegno** (art. 71 cpv. 1 LPP)

¹ Gli investimenti in immobili secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera c non possono superare, per ogni oggetto, il 5 per cento del patrimonio totale.

² Se un istituto di previdenza prende temporaneamente in prestito fondi di terzi, il singolo immobile può essere costituito in pegno per il 30 per cento al massimo del suo valore venale.

³ Un istituto di previdenza che propone diverse strategie nell'ambito di uno stesso piano di previdenza non può costituire in pegno immobili.²⁰¹

²⁰⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

²⁰¹ Introdotto dal n. I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).

Art. 55²⁰² **Limiti per categoria** (art. 71 cpv. 1 LPP)

Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:

- a.²⁰³ 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
- b. 50 per cento: per gli investimenti in azioni;
- c. 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
- d. 15 per cento: per gli investimenti alternativi;
- e. 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
- f.²⁰⁴ 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
- g.²⁰⁵ 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera d^{ter}.

²⁰² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

²⁰³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).

²⁰⁴ Introdotta dal n. I 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).

²⁰⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).

Art. 56²⁰⁶ **Investimenti collettivi** (art. 71 cpv. 1 LPP)

¹ Gli investimenti collettivi sono investimenti di parti del patrimonio operati in comune da diversi investitori. Essi sono equiparati a fondi d'investimento istituzionali che servono a un unico istituto di previdenza.²⁰⁷

² L'istituto di previdenza può partecipare a investimenti collettivi per quanto:

- a. gli stessi siano conformi agli investimenti autorizzati secondo l'articolo 53; e
- b. l'organizzazione degli investimenti collettivi sia regolata in modo che, per quanto concerne la determinazione delle direttive di investimento, la ripartizione delle competenze, la determinazione delle quote nonché la vendita e il riscatto delle quote gli interessi degli istituti di previdenza che vi partecipano siano garantiti;

c.²⁰⁸ i valori patrimoniali possano essere scorporati a favore degli investitori in caso di fallimento dell'investimento collettivo o della sua banca di deposito.

³ Le quote di investimenti diretti comprese negli investimenti collettivi si aggiungono agli investimenti diretti presi in considerazione per il calcolo dei limiti di investimento secondo gli articoli 54, 54a, 54b capoverso 1 e 55. I limiti di investimento secondo gli articoli 54, 54a e 54b capoverso 1 riferiti a debitori, società e immobili sono rispettati quando:²⁰⁹

a. gli investimenti diretti compresi negli investimenti collettivi sono diversificati in modo appropriato; oppure

b. la singola partecipazione a un investimento collettivo è inferiore al 5 per cento del patrimonio totale dell'istituto di previdenza.

⁴ Le partecipazioni a investimenti collettivi sono equiparate agli investimenti diretti quando esse adempiono le condizioni dei capoversi 2 e 3.

²⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU **2000** 1265).

²⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4651).

²⁰⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4651).

²⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4651).

Art. 56a²¹⁰ **Strumenti finanziari derivati** (art. 71 cpv. 1 LPP)

¹ L'istituto di previdenza può impiegare unicamente strumenti finanziari derivati risultanti dagli investimenti di cui all'articolo 53.

² La solvibilità della controparte e la negoziabilità devono essere prese in considerazione tenendo conto della peculiarità del singolo strumento derivato.

³ Tutti gli obblighi dell'istituto di previdenza che risultano da operazioni con strumenti finanziari derivati o che possono risultare dall'esercizio del diritto devono essere coperti.

⁴ L'impiego di strumenti finanziari derivati non deve esercitare effetti di leva sul patrimonio globale.

⁵ I limiti previsti dagli articoli 54, 54a, 54b e 55 vanno rispettati tenendo conto degli strumenti finanziari derivati.²¹¹

⁶ Per l'osservanza dell'obbligo di copertura e dei limiti sono determinanti gli obblighi che la conversione degli strumenti derivati nell'investimento di base può causare, nel caso estremo, all'istituto di previdenza.

⁷ Il conto annuale deve indicare integralmente tutti gli strumenti derivati correnti.

²¹⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU **1996** 1494).

²¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4651).

Art. 57²¹² **Investimenti presso il datore di lavoro** (art. 71 cpv. 1 LPP)

¹ Nella misura in cui sia vincolato alla copertura delle prestazioni di libero passaggio e a quella delle rendite in corso, il patrimonio, al netto di impegni e ratei e risconti passivi, non può essere investito senza garanzia presso il datore di lavoro.

² Gli investimenti non garantiti e le partecipazioni presso il datore di lavoro non possono superare, insieme, il 5 per cento del patrimonio.

³ Gli investimenti in beni immobiliari utilizzati dal datore di lavoro per scopi aziendali per oltre il 50 per cento del loro valore non possono superare il 5 per cento del patrimonio.²¹³

⁴ I crediti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro devono essere remunerati con un interesse conforme a quello del mercato.²¹⁴

²¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1709).

²¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4651).

²¹⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4651).

Art. 58²¹⁵ **Garanzia dei crediti nei confronti del datore di lavoro**²¹⁶ (art. 71 cpv. 1 LPP)

¹ I diritti nei confronti del datore di lavoro devono essere garantiti in modo efficace e sufficiente.

² Valgono come garanzia:²¹⁷

a. la garanzia della Confederazione, di un Cantone, di un Comune o di una banca assoggettata alla legge dell'8 novembre 1934²¹⁸ sulle banche; la garanzia è intestata a un solo istituto di previdenza ed è irrevocabile e non cedibile;

b.²¹⁹ i pegni immobiliari sino a concorrenza dei due terzi del valore venale dell'immobile; i pegni immobiliari su immobili del datore di lavoro da quest'ultimo utilizzati per oltre il 50 per cento del loro valore per scopi aziendali non possono valere come garanzia.²²⁰

³ In casi particolari, l'autorità di vigilanza può autorizzare altri tipi di garanzia.

²¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU **1993** 1881).

²¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1709).

²¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4651).

²¹⁸ **RS 952.0**

²¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4651).

²²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1709).

Art. 58a²²¹ **Obbligo di informare** (art. 71 cpv. 1 LPP)

¹ Qualora non fossero stati ancora versati i contributi regolamentari, l'istituto di previdenza deve informarne la propria autorità di vigilanza entro tre mesi dalla data di scadenza convenuta.

² Prima di effettuare nuovi investimenti senza garanzia presso il datore di lavoro, qualora non fosse chiaramente stabilito che gli investimenti previsti non riguardano unicamente i mezzi da investire in virtù dell'articolo 57 capoversi 1 e 2, l'istituto di previdenza deve informare la propria autorità di vigilanza dei nuovi investimenti giustificandoli in maniera sufficiente.

³ L'istituto di previdenza deve informare senza indugio il proprio ufficio di revisione delle comunicazioni ai sensi dei capoversi 1 e 2.²²²

²²¹ Introdotta dal n. I dell'O del 1° giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1881).

²²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).